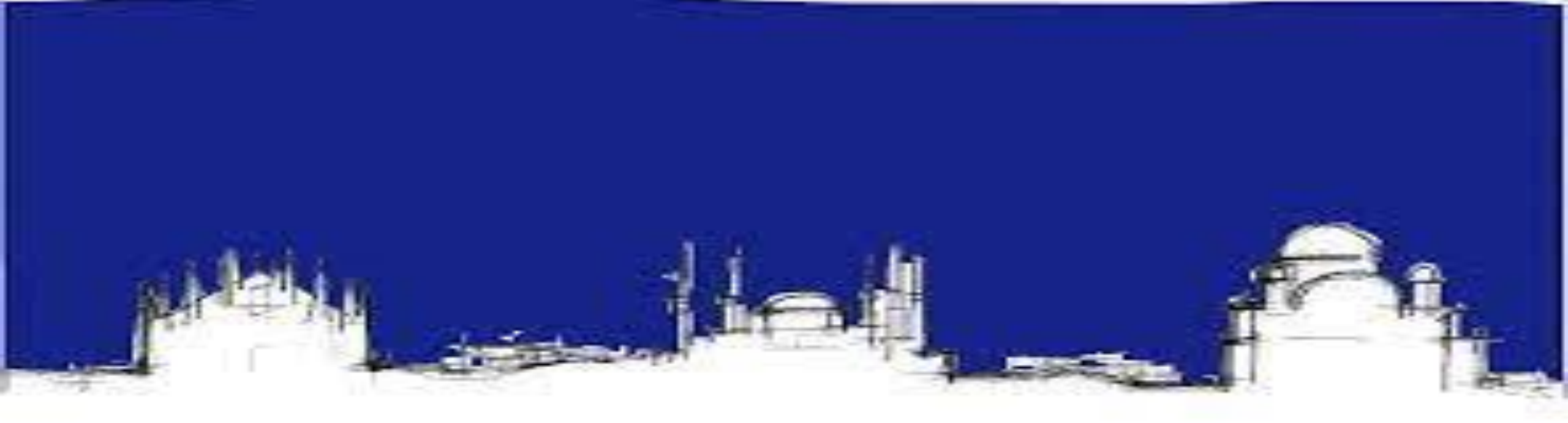




EDILIZIA DI CULTO



Gli edifici di culto sono luoghi adibiti all'esercizio del culto individuale e collettivo.

La loro libera disponibilità da parte dei fedeli di tutte le confessioni religiose è un aspetto fondamentale per l'attuazione concreta del diritto di libertà religiosa



Corte cost. n. 59/1958: l'apertura di un tempio è un «mezzo per una autonoma professione della fede religiosa, **al di fuori dei rapporti con lo Stato**» e «forma e condizione **essenziale** per il pubblico esercizio del diritto alla libertà religiosa di cui all'articolo 19 Cost.»



Corte cost., s. 195 del 1993 e 346 del 2002: poiché le attività di culto costituiscono una «estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa» espressamente enunciata nell'articolo 19 della Costituzione, l'attribuzione di risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la costruzione di edifici di culto **non può essere riservata alle sole confessioni che abbiano stipulato un'intesa ex articolo 8 Costituzione**, perché, altrimenti, si incorrerebbe in una discriminazione a danno degli altri culti e risulterebbe violato il principio di laicità dello Stato.

La materia della costruzione e manutenzione degli edifici di culto è compresa nel «governo del territorio» che, in seguito alla riforma 2001 dell'art. 117 Cost., è di competenza **concorrente** (comma 3) tra Stato e Regioni: spetta allo Stato determinare i principi fondamentali in materia; spetta alla Regione la potestà legislativa



Il TUE, dpr 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, c. 8 ha stabilito il principio secondo cui **le chiese e altri edifici religiosi (attrezzatura religiosa)** ricadono tra gli interventi di **urbanizzazione secondaria**. Si tratta di **servizi sociali che devono essere assicurati all'interno di un insediamento urbano per poter soddisfare esigenze di interesse collettivo**

Non abbiamo una definizione statale di «attrezzatura religiosa». Il contenuto di questa espressione è attualmente rimessa alla **discrezionalità** delle Regioni

La legislazione regionale in materia di edilizia di culto ha proceduto in ordine sparso, presentando spesso profili di incostituzionalità., nel momento in cui cercavano di porre limiti rispetto alla concretizzazione del diritto al tempio da parte delle confessioni religiose (leggi anti-moschee)



CASO ABRUZZO

I Testimoni di Geova chiedono la concessione dei contributi previsti dalla legge abruzzese in materia di «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi» per realizzare un edificio di culto.

Il sindaco di L'Aquila respinge la richiesta perché i Testimoni di Geova non hanno stipulato con lo Stato un'intesa trasfusa in legge.

Corte cost.: sent. 195 del 1993: ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli della legge abruzzese che limitavano l'accesso ai contributi comunali alle sole confessioni munite di intesa **PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUALE LIBERTÀ DI TUTTE LE CONFESIONI RELIGIOSE E DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA DI TUTTI**: «tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione (...) non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini.

CASO ABRUZZO

Corte cost.: sent. 195 del 1993 (continuo): La Costituzione stabilisce «**il medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni** disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa»

CASO ABRUZZO

Segue. IRRILEVANZA DEL REGIME PATTIZIO

«L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art 8 per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini»

CORTE COSTITUZIONALE S.N. 346/2002

Caso: ancora i Testimoni di Geova, questa volta in Lombardia, per una legge (2005, n. 12) simile a quella abruzzese.

«le intese di cui all'art 8 comma 3 sono (...) **lo strumento** previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle **specificità delle singole confessioni** o che richiedono deroghe al diritto comune; **non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione**, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8 né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose»

CASO LOMBARDO 2) E 3)

La legge n. 12/2005, come modificata dalla legge n. 2 del 2015 è stata oggetto di due pronunce della Corte cost.

1) Sentenza 24 Marzo 2016, n. 63

Incostituzionalità per violazione della **competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza** riconosciuta allo stato dall'articolo 117, comma due, lett. h), Cost., nella parte in cui **subordinava l'edificazione** di nuovi edifici di culto a due condizioni:

- 1) la previa acquisizione di **pareri** di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura, nonché il parere obbligatorio di una Consulta regionale **che doveva valutare la presenza territoriale e gli statuti degli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;**
- 2) l'installazione di sistemi di **videosorveglianza** all'esterno dell'edificio.

2) Sentenza 5 dicembre 2019, n. 254

Disposizione censurata:

«[i] comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose **entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della legge regionale (...). **Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT**» (Piano di governo del territorio).

INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ASSOLUTEZZA DELLA PREVISIONE DEL PAR

La Corte non considera in astratto incostituzionale la previsione del Piano per le attrezzature religiose (qualora sia orientato al suo fine, quello di assicurare le condizioni urbanistiche ideali delle aree), ma censura la previsione dell'assolutezza della sua previsione, assolutezza che provoca esiti paradossali

«L'effetto di tale assolutezza è che anche attrezzature del tutto prive di rilevanza urbanistica, solo per il fatto di avere destinazione religiosa (si pensi a una piccola sala di preghiera privata di una comunità religiosa), devono essere preventivamente localizzate nel PAR, e che, per esempio, i membri di un'associazione avente finalità religiosa non possono riunirsi nella sede privata dell'associazione per svolgere attività di culto, senza una specifica previsione nel PAR»

E ciò, conclude la Corte, è a maggior ragione incostituzionale considerando il fatto che qualsiasi altra attività associativa, purché non religiosa, può essere svolta senza questi obblighi previsti solo per l'esercizio della libertà religiosa (in realtà gravante solo sui “nuovi gruppi religiosi”, visto che quelli di più antico insediamento hanno ovviamente già a disposizione gli spazi)

«Il fatto che il legislatore regionale subordini solo le attrezzature religiose al vincolo di una specifica e preventiva pianificazione indica che la finalità perseguita è solo apparentemente di tipo urbanistico edilizio, e che l'obiettivo della disciplina è invece in realtà quello di limitare e controllare l'insediamento di luoghi di culto, qualsiasi sia la loro consistenza, dalla semplice sala di preghiera per pochi fedeli al grande tempio, chiesa, sinagoga o moschea che sia»

Come visto, la norma censurata stabilisce che, decorso il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, il PAR «è approvato unitamente al nuovo PGT»: il PAR non può essere approvato «separatamente da un nuovo strumento di pianificazione urbanistica (PGT o variante generale)».

La contestualità di approvazione del PAR e del nuovo PGT (o di una sua variante generale), imposta dall'art. 72, comma 5, secondo periodo, fa sì che le istanze di insediamento di attrezzature religiose siano destinate a essere decise in tempi del tutto incerti e aleatori, in considerazione del fatto che il potere del comune di procedere alla formazione del PGT o di una sua variante generale, condizione necessaria per poter adottare il PAR (a sua volta condizione perché la struttura possa essere autorizzata), ha per sua natura carattere assolutamente discrezionale per quanto riguarda l'an e il quando dell'intervento.

La previsione ad opera della legge regionale della necessaria e inderogabile approvazione del PAR unitamente all'approvazione del piano che investe l'intero territorio comunale (il PGT o la sua variante generale) è dunque ingiustificata e irragionevole, e tanto più lo è in quanto riguarda l'installazione di attrezzature religiose, alle quali, come visto, in ragione della loro strumentalità alla garanzia di un diritto costituzionalmente tutelato, dovrebbe piuttosto essere riservato un trattamento di speciale considerazione.

CRIMINE DI GUERRA normativa internazionale

Una specifica tutela degli edifici di culto è prevista da alcune convenzioni di diritto internazionale

STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Articolo 8, (Crimini di guerra):

Si considera CRIMINE DI GUERRA «dirigere intenzionalmente attacchi contro **edifici dedicati al culto**, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari»

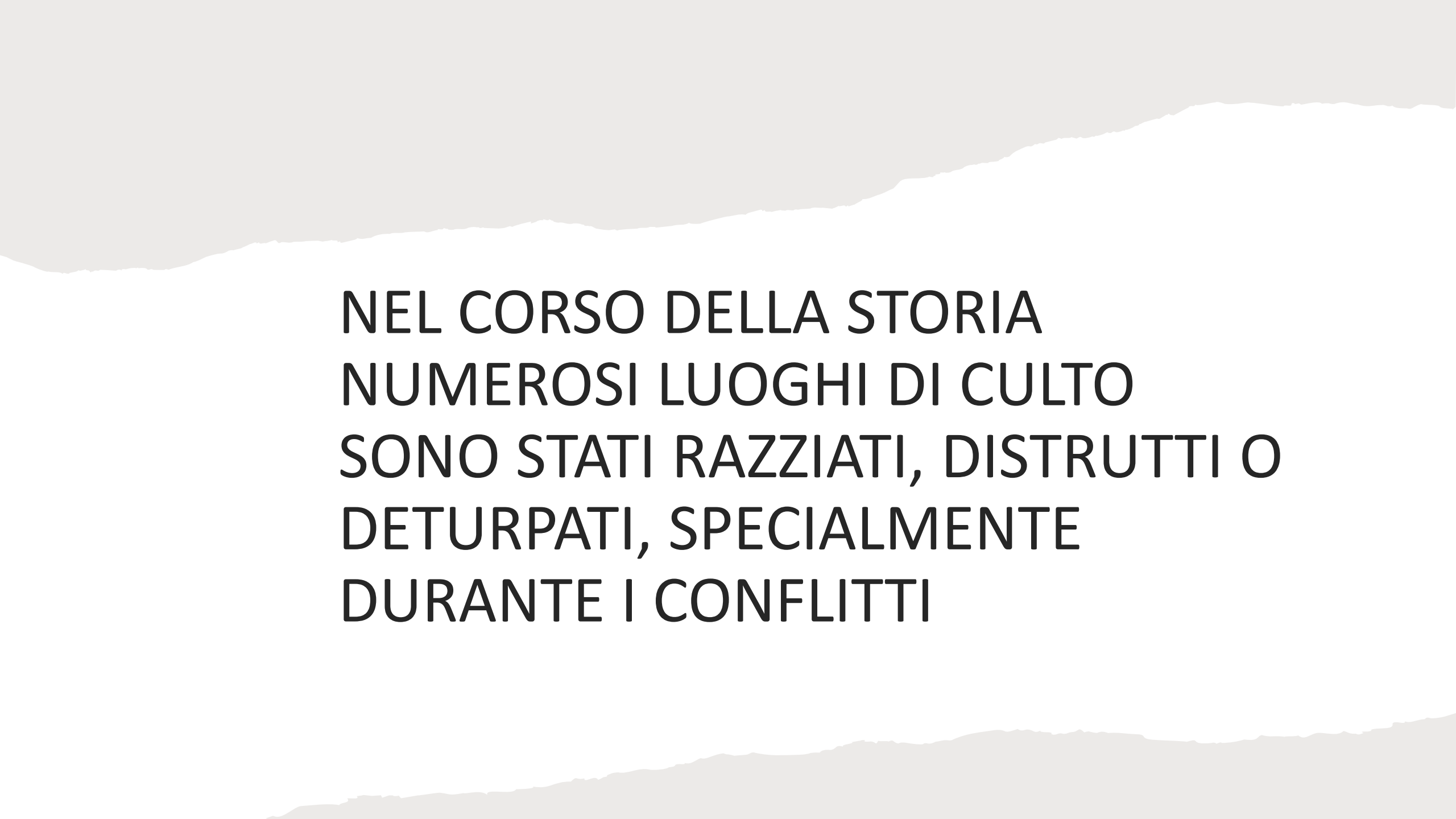


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

Art. 53

(...) è vietato:

a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i **luoghi di culto**, che costituiscono il **patrimonio culturale o spirituale dei popoli**

The background of the slide features a light gray, torn paper-like texture. A large, irregular white shape, resembling a torn piece of paper, is positioned in the upper right quadrant, partially obscuring the gray background. The text is centered within the white area.

NEL CORSO DELLA STORIA
NUMEROSI LUOGHI DI CULTO
SONO STATI RAZZIATI, DISTRUTTI O
DETURPATI, SPECIALMENTE
DURANTE I CONFLITTI



L'abbazia di Montecassino, secondo monastero più antico d'Italia, Fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, fu più volte distrutta nel corso del tempo

il 15 febbraio del 1944 fu bombardata e rasa al suolo dalle forze alleate che credevano, erroneamente, di trovarvi reparti tedeschi

dei 120.000 volumi custoditi nella biblioteca cassinese, alla riapertura se ne contano 20.000





Alla metà degli anni '60 il Tibet perse l'indipendenza, divenendo una regione autonoma della Cina amministrata direttamente da Pechino,.

Il biennio 1966-1968 fu tragico per il Tibet. Durante la Grande rivoluzione culturale, i rivoluzionari cinesi organizzarono campagne di vandalismo contro monasteri e siti simbolo della cultura antica.

Venne distrutta la quasi totalità dei monasteri, oltre 6.000, di cui molti secolari. Un gran numero di tibetani venne ucciso e molte migliaia furono arrestate. Anche oggi si contano tibetani, soprattutto monaci e monache, nelle carceri cinesi per reati politici legati alla richiesta di indipendenza.

NORME DI DERIVAZIONE PATTIZIA

- PROTEGGONO GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO DA MISURE ABLATIVE O LIMITATIVE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DALLE AUTORITÀ DI POLIZIA.

ART. 5. 1, ACCORDO 1984:

«Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica».

Analoga tutela è prevista dalle disposizioni contenute nelle intese (ad eccezione dell'intesa con la Tavola Valdese)

Es. Art. 16.1 della L. 22 novembre 1988, n. 516

(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno):

«Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste».

Il d.lgs. n. 325 del 2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità ha confermato il contenuto di Accordo e Intese, stabilendo inoltre che «il **previo accordo**» relativamente all'espropriazione si deve raggiungere «col rappresentante di ogni altra confessione religiosa nei casi previsti dalla legge».

Questo significa che le garanzie inerenti ai limiti di espropriazione si applicano non solo agli edifici di culto cattolici o garantiti dalle intese, ma anche agli edifici di culto di tutte le altre confessioni religiose, **anche quelle che non hanno un'intesa**.

Questa interpretazione della norma è pienamente rispondente al dettato dell'art. 8.1 della Costituzione



EDIFICI DI CULTO: REGIME FISCALE VANTAGGIOSO

- Art. 36 del d.lgs. n. 917/1986:

«non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari **destinate esclusivamente all'esercizio del culto**, compresi i monasteri di clausura (...)»

- Materia di grande contenzioso (strutture ricettive ecclesiastiche)



FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 74 legge 222 del 1985: ha abrogato le precedenti disposizioni **che sancivano un finanziamento statale ordinario per la costruzione di nuove chiese**

Art. 48 legge 222 del 1985: una parte dell'8 per mille deve essere usata per le «esigenze di culto della popolazione»

Art. 831, comma 2, c.c.: vincolo di destinazione

«Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro **destinazione** neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano»

VINCOLO DI DESTINAZIONE: Tali edifici possono essere sequestrati, pignorati, alienati proprio perché sono soggetti alle norme del Codice civile, ma resta fermo il VINCOLO DI DESTINAZIONE AL CULTO PUBBLICO. Tale vincolo serve a proteggere la funzione sociale (quella di concorrere al progresso spirituale) dell'edificio.

- I diritti del proprietario (privato/ente pubblico) tornano a «riespandersi» solo quando cessa il vincolo di destinazione

- La disposizione menziona gli edifici destinati all'esercizio pubblico **CATTOLICO**.

Analoga disposizione è contenuta nella legge d'intesa con il culto ebraico. Sul punto tacciono invece le altre leggi d'intesa, un'omissione che «appare irragionevolmente discriminatoria» (Casuscelli)

QUANDO CESSA LA «DESTINAZIONE»?

Il canone 1222 (Codice di Diritto canonico)

- §1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.
- §2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.